

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 238/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. FUSCO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/SESTESE CALCIO DEL 22.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009)

La Corte di Giustizia Federale,

- rilevato che la Sestese Calcio, dopo aver richiesto copia dei documenti ufficiali relativi alla gara Pro Belvedere Vercelli/Sestese Calcio, del 22.3.2009, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale al calciatore Fusco Alessandro è stata comminata la sanzione della squalifica per 4 gare effettive:

- visto l’art. 33 commi 8 e 12 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRAVINA MASSIMILIANO SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/TAVOLARA DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

La Corte di Giustizia Federale, rilevato che con reclamo del 24.4.2009, la A.S.D. Civitavecchia ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha sanzionato il calciatore Gravina Massimiliano con la squalifica per 2 gare effettive con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009;

- rilevato che la società ricorrente, attraverso i motivi di doglianza, ha genericamente dedotto la non corrispondenza dei fatti, così come descritti dal Direttore di gara, alla realtà, e per tale motivi ha chiesto, in via principale, la revoca della squalifica e, in via subordinata, la riduzione ad una sola gara;

- ritenuto, contrariamente a quanto dedotto dalla società, che l'episodio contestato al proprio tesserato risulta incontrovertibilmente provato dalle risultanze del referto arbitrale che forma, ai sensi dell'art. 31 C.G.S., fonte di prova privilegiata;

- ritenuto, infine, la congruità della sanzione comminata al Gravina Massimiliano.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Civitavecchia 1920 di Civitavecchia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l'8 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete